

INDICAZIONI DELLE FONTI DEI CANONI

Le fonti dei singoli canoni vanno cercate in una delle edizioni del Codice con le fonti. Ogni canone contiene riferimenti alle proprie fonti: Codice del 1917, Concilio Vaticano II e vari altri documenti. Per scoprire le fonti primarie, quindi, dobbiamo consultare anche i canoni indicati del CIC 1917. Il testo della maggior parte delle fonti usate per il Codice del 1917 si trovano nelle *Fontes* di Gasparri. Le fonti del Concilio Vaticano II stanno nell'opera *Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta*, ed. G. Alberigo, Turnout 2006-2016. Alcune fonti, poi, sono pubblicate in AAS, nella collezione *Leges Ecclesiae* di Ochoa oppure nelle *Decisiones* della Rota Romana.

Per rendere la spiegazione più concreta vediamo un esempio:

Le fonti del can. 16 §1 (del CIC 1983) sono segnate in questo modo:

can. 17 §1; BENEDICTUS PP. XV, m.p. *Cum iuris canonici*, 15 sep. 1917 (AAS 9 [1917] 483-484); CI Resp., 9 dec. 1917 (AAS 10 [1918] 77); CI Resp., 9 dec. 1917 (AAS 11 [1919] 480); PAULUS PP. VI, m.p. *Finis Concilio*, 3 ian. 1966, 5 (AAS 58 [1966] 37-40); Sec Notif., 99766, 11 iul. 1967; Sec Litt. circ., 115121, 25 mar. 1968; Sec Litt., 134634, 14 apr. 1969.

Il primo dato, il can. 17 §1, si riferisce al Codice del 1917. A questa fonte ritorneremo tra poco. Altri documenti sono tutti posteriori al Codice Pio-Benedettino. Per non ripetere continuamente i dati, spesso i nomi degli autori e i titoli sono abbreviati. L'elenco e le sigle si trovano sulle prime pagine del Codice con le fonti. Cerchiamo la prima: CI = Pontificia Commissio ad Codicis Canones Authentice Interpretandos. Se dobbiamo trascrivere le fonti, nei nostri testi normalmente le sigle non appaiono così frequentemente da giustificare l'uso di abbreviazione, quindi dobbiamo trascrivere parole per intero. Le eccezioni sono i mesi nelle date e parole usate anche in altre parti del testo che comunque saranno inserite nell'elenco di abbreviazioni (p.es. «m.p.») Ma non basta. Conviene usare anche la «nostra metodologia»: citare libro come citiamo libro noi, citare riviste come le citiamo noi. La nostra trascrizione delle fonti del can. 16 §1 del CIC 1983 sarà quindi la seguente:

can. 17 §1 CIC 1917; BENEDICTUS PP. XV, m.p. *Cum iuris canonici*, 15 sep. 1917, AAS 9 (1917) 483-484; PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, Responsum, 9 dec. 1917, AAS 10 (1918) 77; PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, Responsum, 9 dec. 1917, AAS 11 (1919) 480; PAULUS PP. VI, m.p. *Finis*

Concilio, 3 ian. 1966, 5, AAS 58 (1966) 37-40; SECRETARIA STATUS, Notificatio, 99766, 11 iul. 1967; SECRETARIA STATUS, Litterae circulares, 115121, 25 mar. 1968; SECRETARIA STATUS, Littera, 134634, 14 apr. 1969.

Torniamo al can. 17 §1 del CIC 1917. Anche questo, a sua volta, ha le fonti. Leggiamo:

C. 31, X, *de sententia excommunicationis*, V, 39; c. 17, X, *de verborum significatione*, V, 40; c. 8, *de concessione praebendae et ecclesiae non vacantis*, III, 7, in VI°; Reg. 46, R.J., in VI°; Clemens VIII, decr. «*Nullus omnino*», 25 iul. 1599, § 8; Innocentius X, const. «*Cum sicut*», 14 maii 1648, § 4, I, ad 4; Leo XIII, const. «*Romanos Pontifices*», 8 maii 1881; S. C. Consist., Romana, 11 febr. 1911; S. C. C., decr., 21 sept. 1624, § 1; S. R. C., *Ordinis praedicatorum*, 23 maii 1846; Romana, 8 apr. 1854.

Davanti ad un paragrafo pieno di segni a noi poco conosciuti, prima di ogni altra cosa occorre distinguere una indicazione dall'altra, capire dove finisce la prima e dove comincia la seconda... In questo ci aiuterà la punteggiatura. Il «punto virgola» (= ;) è segnale chiaro chi individua una indicazione, che divide le indicazioni tra loro. Il nostro esempio (can. 17 §1), quindi, contiene 11 fonti:

C. 31, X, *de sententia excommunicationis*, V, 39;
 c. 17, X, *de verborum significatione*, V, 40;
 c. 8, *de concessione praebendae et ecclesiae non vacantis*, III, 7, in VI°;
 Reg. 46, R.J., in VI°;
 Clemens VIII, decr. «*Nullus omnino*», 25 iul. 1599, § 8;
 Innocentius X, const. «*Cum sicut*», 14 maii 1648, § 4, I, ad 4;
 Leo XIII, const. «*Romanos Pontifices*», 8 maii 1881;
 S. C. Consist., Romana, 11 febr. 1911;
 S. C. C., decr., 21 sept. 1624, § 1;
 S. R. C., *Ordinis praedicatorum*, 23 maii 1846;
 [S. R. C.,] Romana, 8 apr. 1854.

Il primo passo, quindi, è fatto. Il secondo sarà riconoscere ogni singola indicazione e trovare il testo corrispettivo. Per questo ci serve la conoscenza del modo di citare che usa Gasparri (che ha curato le fonti nel Codice del 1917). Possiamo trovare tutte nelle *Fontes*? In questo caso sarebbe semplice: sfogliamo l'indice delle *Fontes* e troviamo il testo sulla pagina. Ma non è così. Vediamo cosa dice a proposito lo stesso Gasparri:

In hac collectione ex industria praetermissi sunt fontes deprompti e veteri Corpore Iuris Canonici, ex Concilio Tridentino et ex quatuor libris liturgicis (Pontificali Romano, Missali Romano, Caeremoniali Episcoporum, Rituali Romano) quippe quos unumquemque iuris studiosum habere decet. Reliqui

autem fontes, prout cum Codice ex toto vel ex parte congruunt, ex integro vel ex parte afferuntur.

Dal testo si evince che le fonti tratte dal Corpus Iuris Canonici, dal Concilio Tridentino e dai libri liturgici devono essere cercati nelle pubblicazioni specifiche. Come si riconoscono nelle fonti del Codice del 1917?

Concilio Tridentino è citato in questo modo: «Conc. Trident., sess. XXI, de ref., c. 4» (fonte del can. 476 §1 CIC 1917). La migliore edizione del Concilio è quella della Società Goerresiana (*Concilium Tridentinum: diariorum, actorum, epistularum, tractatum. Nova collectio*, Friburgi Brisgoviae 1901-1985).

I libri liturgici sono citati come indicato qui sotto:

Pontificale Rom., tit. De ordinibus conferendis (fonte del can. 2283 CIC 1917);
Missale Rom., tit. Ritus servandus in celebrazione missae, c. I, de praeparatione sacerdotis celebraturi, n. 1 (fonte del can. 810 CIC 1917);

Caeremoniale Episcoporum, l. II, c. XIV, n. 11 (fonte del can. 808 CIC 1917);

Rituale Rom., tit. I, c. un., de iis quae in administratione sacramentorum generaliter servanda sunt, n. 17 (fonte del can. 462, 7° CIC 1917).

È chiaro che si tratta di libri liturgici in vigore nel momento di promulgazione del Codice del 1917 e non di quelli usati attualmente...

E *Corpus Iuris Canonici*? Il modo classico di citare è molto diverso da quello moderno, quindi lo dobbiamo tradurre. Come? Il modo classico cita prima il dato minore della divisione, poi torna a quello maggiore e «scende la scala» fino al dato già citato. Esempio: un'opera è divisa in libri — titoli — capitoli. Il modo classico riporterà prima il capitolo, poi il libro e alla fine il titolo. Il moderno, invece, comincia con il libro e continua con il titolo e il capitolo. Il nostro primo compito, quindi, sarà spostare il primo dato (citato da Gasparri) alla fine.

Come esempio prendiamo la prima fonte del can. 1199 §2. Leggiamo:

C. 28, C. VII, q. 1.

Spostando il primo dato alla fine otteniamo il seguente risultato:

C. VII, q. 1, C. 28.

L'ultimo C. dovrebbe essere minuscolo, il cambiamento è dovuto alla sua posizione all'inizio della nota. Quindi:

C. VII, q. 1, c. 28.

Considerando la nostra scelta di usare piuttosto cifre arabe che romano otteniamo ancora un altro risultato:

C. 7, q. 1, c. 28.

A questo punto la fonte è chiara: si tratta della seconda parte del Decreto di Graziano, causa 7, quaestio 1, canon 28.

Gli stessi passi facciamo per tutte le fonti che riconosciamo provenire dal *Corpus Iuris Canonici*.

E le *Fonti* della raccolta di *Gasparri*? Ci sono otto volumi di testi (il nono sono tabelle), come sappiamo in quale cercare? Ci aiutiamo con questo «indice»:

Vol. 1: Concilia generalia – Romani Pontifices usque ad annum 1745, n. 1-364. 1923.

Vol. 2: Romani Pontifices, A. 1746-1865, n. 365-544. 1924.

Vol. 3: Romani Pontifices, A. 1867-1917, n. 545-713. 1925.

Vol. 4: Curia Romana, S.C.S. Off. - S.C. Ep. et Reg., n. 714-2055. 1926.

Vol. 5: Curia Romana, S.C. Consist. - S.C. De Sacramentis, S.C.C. - A. 1573-1760, n. 2056-3704. 1930.

Vol. 6: Curia Romana, S.C. Concilii - An. 1761-1917, S.C. Super Statu Regul. - S.C. de Religiosis, n. 3705-4427. 1932.

Vol. 7: Curia Romana, S.C. de Prop. Fide - S.C. Indulg. - S.C. Indicis - S.R.C. - A. 1588-1790, n. 4428-5822 / cura et studio eñi Iustiniani card. Serédi. 1935.

Vol. 8: Curia Romana, S.R.C. - A. 1804-1917 - SS.CC.: Caerem - Neg. Eccl. Extr. - Stud.-Semin. - Poenit. Ap. - Secr. Stat. - Secr. Brev. - Reg. Curiae Rom. - Vicar. Urb., n. 5823-6464 / cura et studio eñi Iustiniani card. Serédi. 1938.

Ritorniamo ora al nostro esempio di 11 fonti del can. 17 §1 CIC 1917. Le prime due indicazioni riconosciamo dal «X» – si tratta, quindi, del *Liber Extra*. Ci ricordiamo che la citazione moderna omette l'*incipit* e cerchiamo di segnare l'indicazione secondo il metodo che abbiamo imparato. Ecco il risultato:

C. 31, X, *de sententia excommunicationis*, V, 39 → X. 5, 39, 31;

c. 17, X, *de verborum significatione*, V, 40 → X. 5, 40, 17.

Si tratta di due brani del quinto libro del *Liber Extra*, il primo del titolo 39, capitolo 31, il secondo del titolo 40, capitolo 17.

Il terzo dato riconosciamo dal «VI°» – *Liber Sextus*. Procediamo come nei primi due casi e otteniamo il seguente risultato:

c. 8, *de concessione praebendae et ecclesiae non vacantis*, III, 7, in VI°

→ VI° 3, 7, 8.

Regulae Iuris hanno modalità diversa di citazione, descritta nelle Indicazioni metodologiche di U. Navarrete (cf. 2.1.2 Esempi di citazione del Corpus Iuris Canonici, f) Regulae iuris). Seguendo questa modalità l'indicazione viene trasformata in seguente modo:

Reg. 46, R.J., in VI° → R.J. 46 in VI°.

Altre 7 indicazioni bibliografiche si riferiscono ai testi pubblicati in *Fontes*. Adattandole alle norme tipografiche della PUG vengono modificate come segue:

CLEMENS VIII, decretum *Nullus omnino*, 25 iul. 1599, §8;

INNOCENTIUS X, constitutio *Cum sicut*, 14 maii 1648, §4, I, ad 4;

LEO XIII, constitutio *Romanos Pontifices*, 8 maii 1881;

SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS, Romana, 11 febr. 1911;

SACRA CONGREGATIO CONCILII, decretum, 21 sept. 1624, § 1;

SACRA RITUUM CONGREGATIO, *Ordinis praedicatorum*, 23 maii 1846;

SACRA RITUUM CONGREGATIO, Romana, 8 apr. 1854.

In questo modo abbiamo trovato le fonti del Codice, indicando soltanto citazioni interne. Le citazioni esterne si riferiscono soltanto una volta — in bibliografia, oppure, se un testo non ce l'ha, nella nota in cui un dato bibliografico appare per la prima volta.